

Alle Imprese Edili iscritte
e loro Consulenti del lavoro
Loro sedi

Ancona 27 gennaio 2015

Circolare n.1/2015

Oggetto: Versamento a carico Datore di Lavoro Previdenza Complementare. Decorrenza gennaio 2015

Si informano gli interessati che in adempimento alle previsioni stabilite dagli Accordi Nazionali di rinnovo di tutti i contratti del settore edile e quindi in capo a tutte le Casse Edile del sistema CNCE:

- Dal 1° gennaio 2015 a carico dell'impresa è previsto un contributo di 8 euro mensili, riparametrati su base 100, quale contribuzione contrattuale al fondo di previdenza, contributo che la Cassa provvederà ad incassare ed a girare al competente Fondo.
- Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla normale contribuzione di previdenza complementare ed è dovuto a prescindere dalla adesione del dipendente al Fondo di Previdenza Complementare.
- Tale contributo dovrà essere versato mensilmente per **tutti i dipendenti** in forza all'Impresa, compresi, **oltre agli operai e apprendisti, gli impiegati ed i tecnici.**
- Il contributo è dovuto anche dalle Agenzie di Lavoro interinale.
- Sul contributo in questione, grava esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
- I rispettivi FONDI di PREVIDENZA COMPLEMENTARE sono:

PREVEDI	per le Imprese ARTIGIANE ed INDUSTRIALI	codice 01 sul MUT
COOPERLAVORO	per le Imprese COOPERATIVE	codice 02 sul MUT
FONDAPI	per le Imprese Aderenti a CONFAPI - ANIEM	codice 03 sul MUT

Con riferimento alle modalità di calcolo della contribuzione contrattuale, le Parti firmatarie del CCNL Edili-industria e del CCNL Edili-artigianato, facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014, hanno fornito le prime indicazioni operative in merito, che provvediamo quindi a riportare informalmente di seguito, precisando che seguirà, non appena sarà possibile, apposita comunicazione formale unitamente alla Commissione Nazionale delle Casse Edili. **Alleghiamo a tale proposito le tabelle comunicate dal fondo PREVEDI in data 22.01.2015.**

Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

Le Parti sopra richiamate hanno inoltre previsto che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini delle regolarità contributiva.

Per gli apprendisti le Parti si riservano inoltre di definire, a stretto giro, i relativi importi economici funzionali alla determinazione del contributo contrattuale.

Con la distinta mensile di Gennaio 2015 le Imprese dovranno caricare sul MUT le anagrafiche di tutti i Dipendenti in forza, oltre agli operai e apprendisti che trovano già caricati, anche gli altri eventuali dipendenti impiegati e tecnici ai quali va versato il contributo mensile come sopra identificato in base al livello.

Per tali dipendenti, come per eventuali operai o apprendisti che non abbiano mai aderito alla Previdenza complementare, va versato e barrato sul MUT alla voce Previdenza Complementare la casella "X" che sta per "adesione contrattuale".

Dalla distinta mensile di Febbraio 2015, naturalmente le Imprese si troveranno già caricate le anagrafiche dichiarate nella distinta mensile di gennaio 2015.

Ci riserviamo quindi di fornire ogni indicazione sui criteri operativi non appena ci saranno fornite le indicazioni che attendiamo dai soggetti contrattualmente competenti.

Restiamo a disposizione per eventuali spiegazioni che si rendessero necessarie e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Il Direttore
Vinci Longo Calogero

Allegati: tabella esemplificativa di calcolo per il Contratto Edili Industria ed Artigiano, elaborato da PREVEDI e l'accordo attuativo del 18.11.2014



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	
	7	200	16,00				Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).
Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

s. 252/05 (Contributo di solidarietà)		Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)	
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>		



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	
	7	205	16,40				Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).
Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)		Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)	
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>		

Addi 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPA-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

